

DETERMINAZIONE N. 391 DEL 09-10-2018

Oggetto:PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI A.U.R.I UMBRIA - SUB AMBITO N. 1. CIG 6339868095. AMMISSIONE OPERATORI ECONOMICI ALLA SECONDA FASE DI GARA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Avviso di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27.07.2015, è stata indetta una procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Integrato n. 1 Umbria per la durata di 180 mesi, con scadenza 26/08/2015;
- alla data di scadenza fissata dall'Avviso sono pervenute diverse domande di partecipazione;
- la Stazione Appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011, rispetto a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione;
- con Lettera di Invito del 09/04/2018 i concorrenti prequalificatesi sono stati invitati a produrre la propria offerta entro il 09/07/2018;
- con determinazione n. 256 del 21/6/2018 il termine per la presentazione delle offerte è stato posticipato all'08/08/2018;
- con determinazione n. 324 del 9/8/2018, scaduto il termine di presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione di Gara in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 84 D. Lgs n. 163/2006, che regola la procedura di cui in oggetto quale norma applicabile *ratione temporis* nei limiti dell'autovincolo da parte della Stazione Appaltante;
- che in data 5 settembre 2018 si è svolta la prima seduta pubblica nel corso della quale la Commissione di Gara ha proceduto ai sensi di quanto previsto al punto n. 10 della Lettera di Invito:

- a) a controllare che i plichi siano pervenuti entro il termine perentorio indicato nella lettera di invito e che siano stati chiusi e sigillati debitamente e rechino le diciture prescritte;
 - b) ad aprire i plichi nell'ordine cronologico di ricevimento, verificando che contengano al loro interno le tre buste indicate nella lettera di invito e che queste siano state chiuse e sigillate debitamente e rechino le diciture prescritte;
 - c) ad aprire la busta "A – Documentazione amministrativa" nell'ordine cronologico di ricevimento dei plichi, controllando la regolarità e la completezza della documentazione ivi contenuta;
- che all'esito di tale verifica la Commissione Giudicatrice ha rilevato quanto segue:
 - RTI Diodoro Ecologia Srl / TE.AM Teramo Ambiente Spa: omesso versamento della sanzione per soccorso istruttorio come da comunicazione del RUP prot. 94 del 25/2/2016 (Diodoro Ecologia) e prot. n. 95 del 25/2/2016 (TE.AM. Teramo Ambiente);
 - RTI TecnoService Srl / Stirano Srl: dichiarazione aggiuntiva della TeknosService Srl in ordine a risoluzioni contrattuali non dichiarate in sede di prequalifica;
 - RTI SOGEPU Spa / ECOCAVE Srl: dichiarazione di intervenuta variazione dell'assetto del costituendo raggruppamento temporaneo rispetto a quello ammesso alla seconda fase di gara.
 - in relazione alla situazione sopra evidenziata la Commissione di Gara ha chiesto al RUP di porre in essere le seguenti attività:
 - procedere all'introito della sanzione per soccorso istruttorio nei confronti dell'RTI Diodoro Ecologia Srl / TE.AM Teramo Ambiente Spa, così come richiesta in sede di prequalifica;
 - procedere alla verifica della permanenza dei requisiti di ammissione in capo all'RTI TecnoService Srl / Stirano Srl;
 - procedere alla verifica della permanenza dei requisiti di partecipazione in capo al nuovo Raggruppamento RTI SOGEPU Spa / ECOCAVE Srl;
 - nella seduta pubblica del 5/9/2018, inoltre, sono state inserite le seguenti dichiarazioni a verbale dalle imprese sotto indicate:
 - Impresa Diodoro Ecologia Srl: *“Con riferimento alla modifica dell'originario assetto del Raggruppamento Ecocave, Sei Toscana, Sogepu e Gesenu si chiede di verificare l'effettiva possibilità dei legali rappresentanti di Sei Toscana di poter sottoscrivere alla data di presentazione delle offerte di cui alla presente procedura l'offerta congiuntamente al RTI, in conformità e nei limiti previsti dai provvedimenti rilasciati dalla Prefettura di Siena che hanno riguardano la*

gestione commissariale della stessa Sei Toscana”;

- *Impresa Sogepu: “Riservandosi ulteriori deduzione in merito fin da ora si vuole mettere in evidenza che tra Sogepu e Sei Toscana è intervenuta una risoluzione per motivi organizzativi. Si evidenzia inoltre che il provvedimento ANAC intervenuto nei confronti di Sei Toscana Srl non è ostativo alla partecipazione alla gara. Si evidenzia che Sei Toscana Srl al momento della presentazione dell’offerta non fa parte dell’ATI composta da Sogepu e Ecocave di conseguenza la richiesta sopra richiamata è irrilevante. Infine si evidenzia che il principio di continuità dei requisiti spiega efficacia dal momento della presentazione delle offerte”;*

Preso atto di quanto sopra evidenziato si è proceduto a porre in essere le seguenti attività:

- RTI Diodoro Ecologia Srl / TE.AM Teramo Ambiente Spa: richiesta con nota prot. 7859 del 6/9/2018 di procedere al pagamento della sanzione inerente il soccorso istruttorio entro 7 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, pena l’incameramento della cauzione provvisoria per il relativo importo;
- RTI TecnoService Srl / Stirano Srl: richiesta con nota prot. 8089 del 17/9/2018:
 - a) di produrre copia degli atti di risoluzione contrattuale intervenuti con i Comuni di San Giorgio Jonico, San Marco in Lamis, Peschici, Tursi e Sannicandro Garganico, nonché delle relative delibere comunali di approvazione e/o risoluzione;
 - b) di fornire un aggiornamento circa l’avanzamento dei contenziosi in essere, con particolare riguardo a quelli avviati contro i Comuni di San Giorgio Jonico e Sannicandro Garganico, producendo nel contempo copia di tutti gli eventuali provvedimenti adottati in sede giurisdizionale (sentenze, ordinanze, etc.);
 - c) di chiarire se la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1161/2016 sia stata appellata e quale sia lo stato di avanzamento dell’eventuale giudizio d’appello;
 - d) di presentare motivate osservazione circa l’inidoneità delle risoluzioni in questioni ad integrare in capo a TeknoService la sussistenza del requisito di esclusione di cui all’art. 38 co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006.
- RTI SOGEPU Spa / ECOCAVE Srl: richiesta con nota prot. 8088 del 17/9/2018 di:
 - a) chiarire in maniera più diffusa, rispetto a quanto già indicato nella dichiarazione presentata in gara, le motivazioni che hanno condotto al recesso della ditta SEI Toscana s.r.l. dal costituendo raggruppamento; nonché,
 - b) riferire in merito al contenuto dell’asserito “*provvedimento ANAC intervenuto nei confronti di SEI Toscana srl*”, citato dal rappresentante di Sogepu s.p.a. nel corso della seduta di gara del 5 settembre 2018;
 - c) chiarire se esista un provvedimento adottato dall’ANAC, o da altra Amministrazione competente, nei confronti di SEI Toscana s.r.l. visto che dello stesso non vi è traccia nel sito dell’Autorità;

- d) fornire chiarimenti in ordine alla compatibilità della modificazione soggettiva operata, nonché dell'avvalimento dei requisiti operato in favore della ditta ECOCAVE s.r.l., rispetto al principio giurisprudenziale secondo il quale la modifica della compagine associativa, in senso riduttivo, può ammettersi solo a condizione che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti di qualificazione anche per le prestazioni oggetto dell'appalto che avrebbero dovuto essere eseguite dall'Impresa fuoriuscita dal raggruppamento.

Rilevato che a fronte delle suddette richieste gli operatori economici di cui sopra hanno fatto pervenire le seguenti note:

- RTI Diodoro Ecologia Srl / TE.AM Teramo Ambiente Spa: nota acquisita al protocollo Auri con prot. n. 7976 del 12/9/2018 con la quale si comunica il versamento (con allegato copia del bonifico) della sanzione per soccorso istruttorio;
- RTI TecnoService Srl / Stirano Srl: nota acquisita al protocollo AURI prot. n. 8507 del 27/9/2018 con la quale si forniscono i chiarimenti e la documentazione richiesti;
- RTI SOGEPU Spa / ECOCAVE: nota acquisita al protocollo AURI con prot. n. 8517 del 28/9/2017 con la quale si forniscono i chiarimenti richiesti;

Considerato che

- a seguito delle verifiche operate si ritiene di ammettere al prosieguo della procedura tutti e tre i Raggruppamenti che hanno presentato offerta;

- ed infatti, l'RTI Diodoro Ecologia / TE.AM Teramo Ambiente Spa ha proceduto al pagamento della sanzione inerente il soccorso istruttorio, senza necessità di procedere all'escussione della cauzione provvisoria presentata;

- per quanto attiene all'RTI TecnoService Srl / Stirano Srl dai chiarimenti forniti, ai quali integralmente si rinvia, nonché dalla documentazione presentata unitamente agli stessi, è emerso che la mandataria TeknoService Srl è stata interessata da una sola risoluzione per inadempimento (relativa al contratto in essere con il Comune di San Giorgio Jonico), già dichiarata in sede di prequalifica e ritenuta dalla Stazione Appaltante non ostativa alla partecipazione, anche in considerazione di quanto emerso dal Casellario Informativo dell'ANAC, la cui annotazione specifica espressamente che tale risoluzione non comporta l'*“esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche”*. Si tratta di una risoluzione risalente al 2013 e contestata dall'impresa, con un giudizio ancora pendente e che volge ad una definizione transattiva a valle dell'accertamento di rilevanti crediti in capo alla Società. Tutte le altre risoluzioni contrattuali dichiarate da TeknoService Srl all'atto della presentazione dell'offerta sono di natura consensuale e, quindi, non integranti il requisito del grave errore professionale ai sensi dell'art. 38 co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006, come del resto già accertato dal TAR Lombardia nella sentenza n. 1161/2016, ormai in giudicato. Sulla base di

tali elementi, e anche in considerazione dei vari riconoscimenti rilasciati alla Società da Legambiente, nonché da altre Amministrazioni servite, si ritiene che TeknoService Srl debba essere considerata un'impresa affidabile e in quanto tale idonea a concorrere alla Gara;

- in relazione, da ultimo, all'RTI SOGEPU Spa / ECOCAVE Srl, dai chiarimenti forniti, ai quali integralmente si rinvia, è emerso che la fuoriuscita di SEI dal Raggruppamento è realmente avvenuta per motivi organizzativi, rappresentati dall'insussistenza di risorse da impiegare per l'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, considerata anche la durata della concessione, pari a 15 anni. Infatti, il disposto provvedimento di commissariamento della Società, essendo stato adottato con riguardo ad uno specifico contratto, non avrebbe impedito la presentazione dell'offerta. La modifica in diminuzione del Raggruppamento si pone comunque in linea con le previsioni dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché con la giurisprudenza formatasi sul punto, che ammettono sempre modifiche in riduzione della compagine associative avvenute, come nella specie, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, purché i soggetti rimanenti siano titolari dei requisiti per l'esecuzione anche delle parti di servizio che erano state originariamente assunte dall'impresa poi fuoriuscita dal Raggruppamento. Anche tale condizione appare soddisfatta nel caso di specie, visto che l'RTI, anche senza SEI, è titolare di tutti i requisiti di partecipazione fissati dall'Avviso e il ricorso all'avvalimento interno è avvenuto al solo fine di soddisfare il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e quote di possesso dei requisiti. Pertanto l'RTI SOGEPU Spa / ECOCAVE Srl può essere ammesso al prosieguo della procedura.

Visti:

- l'Avviso di gara e la Lettera di invito;
- il D.Lgs.163/2006;
- l'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall'art. 3;
- l'art 107, co. 3 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. di procedere alla ammissione dell'RTI Diodoro Ecologia Srl / TE.AM Teramo Ambiente Spa, dell'RTI TecnoService Srl / Stirano Srl e dell'RTI SOGEPU Spa / ECOCAVE Srl al prosieguo della procedura;

2. di notificare la presente determinazione ai soggetti interessati e alla Commissione di Gara;
3. di rimettere alla Commissione di Gara gli adempimenti di competenza ai fini della conclusione della Gara.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Rossi

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.